

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PSICOLOGI

TITOLI DI CARRIERA

Max Punti 10

1) Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:

1. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,20 per anno
2. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,60 per anno;
3. in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento

2) Servizio di ruolo e non di ruolo quale Psicologo presso pubbliche amministrazioni, nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,60 per anno.

Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 23 del DPR 483/1997.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

Max Punti 3

Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, per ognuna, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

Corsi di perfezionamento universitari, punti 0,25

Master di durata annuale, rilasciati da università od enti privati riconosciuti, punti 0,50 per anno.

Dottorato di ricerca o altro titolo accademico di durata superiore a tre anni rilasciato da università, punti 1,5.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Max Punti 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda. Sono valutati sia gli articoli in extenso su riviste, sia gli abstract e poster. Articolo 0,100 p. cad. Abstract/poster 0,050 cad.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria rientra anche la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, a docenze presso Università, nonché l'attività libero professionale nel profilo prestata presso Aziende del SSN. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è definito dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

La Commissione decide altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
2. i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o autocertificata;
3. i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
4. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
5. per i periodi di servizio non specificatamente definiti, le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
6. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
7. non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
8. non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
9. non saranno valutate attività non attinenti.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).